

**RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI (TEGM)
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA N.108/96 E PUBBLICATI
DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 01.01.2010 – 31.03.2010

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO (in unità di Euro)	TASSI MEDI ¹ (su base annua)
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALE	fino a 25.000	9,12
	oltre 25.000	7,34
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		13,08

Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2009 e le Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

**USURA - TASSI SOGLIA IN VIGORE
DAL 1 LUGLIO 2010 FINO AL 30 SETTEMBRE 2010**

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO (in unità di Euro)	TASSI SOGLIA USURAI ²	TASSI SOGLIA USURARI PER RITARDATI PAGAMENTI ³
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALE	fino a 25.000	13,680	16,830
	oltre 25.000	11,010	14,160
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		19,620	22,770

¹ Medie aritmetiche dei tassi su operazioni della medesima natura applicati delle Banche e degli Intermediari finanziari non bancari, rilevate trimestralmente dal Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, con riferimento al trimestre precedente e corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento e pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. Il TEGM si intende comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferite ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

² Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, i tassi di interesse effettivi globali medi rilevati devono essere aumentati della metà.

³ Il tasso soglia per gli interessi di mora è determinato maggiorando il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi di 3,15 punti percentuali. Ancorché detta interpretazione non sia a tutt'oggi stata fatta formalmente propria dall'Autorità di Vigilanza, appare opportuno raccomandare il non superamento delle soglie di mora usuraia così determinate.